

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 28 giugno 2024, n. 297 "Città di Lecce Hospital GVM Care & Research S.r.l." (P. IVA 01367410394). **Parere favorevole di compatibilità con riferimento alla richiesta del Comune di Lecce ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione per trasformazione in ambulatorio chirurgico di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e del R.R. n. 15/2020 e s.m.i. presso la Casa di Cura Città di Lecce Hospital sita in Lecce alla Via Prov. le Lecce-Arnesano km 4 di cui è titolare la società, anche per la disciplina di CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE per l'ambito territoriale dell'ASL di Lecce.**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 9 del 04/03/2022, di conferimento *ad interim* dell'incarico di Direzione del Servizio Accreditamento e Qualità;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 212 del 30/04/2024 di conferimento dell'incarico di Elevata Qualificazione "Autorizzazione ed Accreditamento Strutture di Specialistica Ambulatoriale".

Viste le LL.RR. del 29/12/2023 nn. 37 e 38 e la DGR Puglia del 22/01/2024 n. 18.

In Bari presso la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario istruttore e dalla Responsabile E.Q. "Autorizzazione e Accreditamento Strutture di Specialistica Ambulatoriale" e confermata dalla Dirigente del Servizio Accreditamento e Qualità, riceve la seguente relazione.

L'art. 8-ter, comma 3 del D. Lgs. n. 502/92 prevede che: "Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie il comune acquisisce, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui all'art. 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture."

La L.R. 2 maggio 2017, n. 9 ("Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private") e s.m.i. stabilisce:

- all'art. 5 ("Autorizzazioni"), comma 1 che "Sono soggetti all'autorizzazione alla realizzazione (omissis) 1.6.1. strutture per prestazioni di specialistica ambulatoriale chirurgica individuate con apposito provvedimento di Giunta regionale";
- all'art. 7 ("Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e

socio-sanitarie”), comma 3 che “3. Il parere di compatibilità regionale è rilasciato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 2, sentita l’azienda sanitaria locale interessata in relazione alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della tipologia di attività richiesta già presenti in ambito provinciale, che si esprime entro e non oltre trenta giorni.”;

- all’art. 8 (“Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie”), comma 3 che “Alla Regione compete il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all’art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale.”.

Il R.R. n. 15/2020 s.m.i. “Attuazione della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.. Definizione dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici delle strutture specialistiche eroganti prestazioni chirurgiche e procedure diagnostico-terapeutiche”, prevede:

- all’art. 4, comma 9 che: “Negli studi medici di cui all’art. 5, comma 3, punto 3.2., negli ambulatori specialistici di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.7.1. della L.R. n. 9/2017, negli ambulatori chirurgici (autorizzati in vigore della L.R. n. 8/2004 o della L.R. n. 9/2017 anteriormente alla modifica di cui alla L.R. n. 65/2017) nonché negli studi medici in possesso di nulla-osta di cui all’art. 5, comma 6 della L.R. n. 9/2017, ove siano effettuate prestazioni a maggiore invasività ricomprese negli Allegati 3A e OC3, dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale n. 15/2020, le predette prestazioni non possono più essere erogate sino ad eventuale acquisizione dell’autorizzazione regionale all’esercizio di attività specialistica ambulatoriale di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.6.1. della L.R. n. 9/2017. A tal fine, i soggetti titolari delle suddette tipologie di strutture possono presentare istanza di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione. Per poter continuare ad erogare prestazioni a maggiore invasività, ricomprese negli Allegati 3A e OC3, negli ambulatori chirurgici collocati presso strutture private di ricovero per acuti che siano state autorizzate per le discipline dell’area chirurgica alla data di entrata in vigore del regolamento regionale n. 15/2020, i soggetti titolari delle suddette strutture di ricovero devono presentare al Comune territorialmente competente istanza di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione in ambulatori chirurgici di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.6.1. della L.R. n. 9/2017, specificando le discipline dell’area chirurgica per cui sono state autorizzate all’esercizio. Il Comune territorialmente competente, a seguito della presentazione della suddetta istanza di autorizzazione alla realizzazione, provvederà a richiedere il parere di compatibilità al fabbisogno regionale alla competente Sezione regionale Strategie e Governo dell’Offerta”;
- all’art. 14, comma 12 che: “Gli ambulatori collocati presso strutture di ricovero per acuti private che siano state autorizzate per le discipline dell’area chirurgica alla data di entrata in vigore del presente regolamento non concorrono alla determinazione del fabbisogno previsto ai fini dell’autorizzazione all’esercizio degli ambulatori chirurgici di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.6.1. della L.R. n. 9/2017.”.

Con pec del 05/03/21, acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO_183/4040 del 09/03/21, la società “Città di Lecce Hospital GVM Care & Research S.r.l.” ha trasmesso la nota Prot. 021/ADW/CDLH/2020 ad oggetto: “Istanza di autorizzazione alla realizzazione, senza lavori, per trasformazione, ai sensi dell’art. 7 della LR. 9/2017 e s.m.i. degli ambulatori chirurgici del presidio ospedaliero Città di Lecce Hospital GVM Care & Research di Lecce in “Ambulatori Chirurgici di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.6.1 della LR. 9/2017 e s.m.i.”: Adempimenti in attuazione del Reg. Reg. 15/2020”, con la quale il legale rappresentante della società ha rappresentato quanto segue:

“PREMESSO CHE:

1. CDLH, ai sensi del punto 1.1. dell’art. 5 della LR. 9/17, ed in forza della D.D. 95 del 24.04.2015, è una struttura sanitaria polispecialistica, ed eroga, prevalentemente in regime di accreditamento, prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo, di fascia funzionale “A”, con la dotazione di posti letto di cui alla seguente tabella:

	<i>Posti letto accreditati</i>	<i>Posti letto Autorizzati</i>
<i>Cardiochirurgia</i>	25	-
<i>Cardiologia</i>	15	4
<i>Chirurgia generale</i>	10	10
<i>Chirurgia Vascolare</i>	-	-
<i>Chirurgia Plastica</i>	-	-
<i>Maxillo facciale</i>	-	-
<i>Ortopedia</i>	16	10
<i>Rianimazione</i>	8	-
<i>Utic</i>	8	-
<i>Oncologia</i>	2	-
<i>Neurochirurgia</i>	10	-
<i>Oculistica</i>	2	-
<i>SUB totale</i>	96	24
<i>Riabilitazione</i>	5	10
TOTALE	101	34

2. *La stessa, pertanto, risulta autorizzata ed accreditata per le dette discipline dell'area chirurgica alla data di entrata in vigore del Regolamento Regionale 15/2020.*
3. *CDLH risulta altresì autorizzata ed accreditata per l'erogazione di prestazioni in regime di Day Service, nelle Discipline di **Oculistica, Chirurgia Generale, Ortopedia, Neurochirurgia, Cardiologia, Chirurgia Maxillo Facciale**, in forza delle seguenti Determine Dirigenziali:*
 - a. *D.D. n. 18 del 10.02.2012;*
 - b. *D.D. n. 140 del 20.10.2014;*
4. *Ai sensi dell'art. 14 di cui al Reg. Reg. 15/2020, "gli ambulatori collocati presso strutture di ricovero per acuti private che siano state autorizzate per SUB le discipline dell'area chirurgica alla data di entrata in vigore del presente regolamento non concorrono alla determinazione del fabbisogno previsto ai fini dell'autorizzazione all'esercizio degli ambulatori chirurgici di cui all'art. 5.1, punto 1.6.1. della LR. 9/17 e s.m.i".*
5. *In relazione a quanto previsto dal RR 15/2020 - allegati ROC3 e 3B - i suddetti ambulatori chirurgici di CDLH rispettano i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi ivi indicati;*
6. *Ai sensi dell' art. 7, comma 1 detta LR 9/2017 e mi, la struttura dove si svolgono le attività sanitarie è nel possesso di Città di Lecce Hospital GVM Care & Research 5.2.1, in forza di contratto di locazione tra POLIS FONDUIMMOBILIARI SGR SpA e Città di Lecce Hospital GVM Care & Research Surf, sottoscritto in data 21/04/2017 e registrato il 4/05/2017 presso l'Agenzia delle Entrate al num. 14500;*
7. *L'immobile è dotato di certificato di agibilità rilasciato dal Comune di Lecce in data 29/02/2012 (prot. n. 134830/2010-Agibilità n. 7/G/2012);*
8. *L'immobile è in possesso di Certificato di Prevenzione Incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecce in data 27/12/2016 (Protocollo n. 18487 del 27/12/2016-rif, pratica 1881);*
9. *Città di Lecce Hospital rispetta la normativa vigente in materia igienico-sanitaria e di sicurezza del lavoro.*

CHIEDE

ai sensi dell'art. 16 del Reg. Reg. n. 5/2020, in relazione ai suddetti ambulatori chirurgici, il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione, senza lavori, per trasformazione in ambulatori chirurgici di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1 della LR. 9/2017 e s.m.i..

A tale scopo, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara che:

- a. la Direzione Sanitaria è affidata alla Dott.ssa Stefania Donno (...), Laureata in Medicina e Chirurgia presso l'Università Cattolica Sacro Cuore - Roma, iscritto presso l'Ordine dei Medici della Provincia di Lecce al n. 6761, specializzata in Igiene e Medicina Preventiva, in possesso dei requisiti previsti per l'incarico di responsabile sanitario dal comma 3 dell' Art. 12 della LR. 9/2017, così come modificata dalla LR. 65/17.
- b. Detti Ambulatori chirurgici rispettano requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dall'Allegato 3Be ROC3 del Reg. Reg. 15/2020, come da allegata Autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00 (all. 2).

Si allega:

- 1) Fotocopia documento di riconoscimento;
- 2) Autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00
- 3) Dichiarazione di Agibilità rilasciate dal Comune di Lecce,
- 4) Titolo legittimante il possesso della struttura, ex comma 1 art. 7 della LR 9/17 e smi. (contratto di locazione del 21/04/2017 tra POLIS SGR e Città di Lecce Hospital GVM Care & Research S.r.l.;
- 5) Certificato di Prevenzione incendi rilasciato dal Comando Vigili del Fuoco Provincia di Lecce,
- 6) Determinazioni Dirigenziali di Autorizzazione Sanitaria/Accreditamento Istituzionale della Regione Puglia;
- 7) Planimetrie, Elaborati grafici.

(...).”

Con pec del 31/03/2021, acquisita dalla scrivente Sezione al prot. n. AOO_183/5437 del 02/04/2021 il Comune di Lecce ha trasmesso la nota ad oggetto: *“richiesta di autorizzazione, senza lavori, per trasformazione, ai sensi dell’art. 7 L.R. n. 09/2017, degli ambulatori chirurgici in ambulatori chirurgici di cui all’art. 5, c.1, punto 1.6.1. L.R. n. 09/2017 adempimenti in attuazione del R.R. n. 15/2020.”*, acquisita dalla scrivente Sezione con la quale il Dirigente del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio, Gare, Appalti - Ufficio Edilizia Produttiva ha rappresentato quanto segue:

“Con nota del Settore Comunale Igiene e Ambiente prot. gen. 44378 del 25/03/2021 è stata trasmessa a questo Settore l’istanza presentata dalla sig.ra Eleonora Sansavini, nella sua qualità di amm.re delegato e legale rappresentante della «Città di Lecce Hospital GVM Care & Research S.r.l.» inerente all’oggetto, nonché la relativa documentazione allegata, al fine della verifica di conformità dell’intervento alla normativa urbanistica ed edilizia prevista dall’art. 7, c. 2, L.R. n. 09/2017.

La richiesta di autorizzazione riguarda, nello specifico, la trasformazione, senza lavori, degli ambulatori chirurgici esistenti in ambulatori chirurgici di cui all’art. 5, c.1, punto 1.6.1. L.R. n. 09/2017.

La struttura sanitaria esistente, ubicata alla via prov.le Lecce - Arnesano Km. 4, è ricadente in una maglia urbanistica che il vigente PRG classificata come zona di tipo “F/27A “Attrezzature Assistenziali” e che comprende gli edifici e le aree già destinate ad attività assistenziali e para-sanitarie. Per l’immobile di che trattasi risulta rilasciata dichiarazione di agibilità n. 7/G/2012 del 29/02/2012 con la destinazione di “Casa di Cura”.

La trasformazione, senza lavori, degli ambulatori chirurgici esistenti in ambulatori chirurgici di cui all’art. 5, c.1, punto 1.6.1. L.R. n. 09/2017 risulta pertanto compatibile con la zona urbanistica di appartenenza dell’immobile e classificata nel vigente PRG come zona di tipo “F/27A “Attrezzature Assistenziali”.

A seguito di quanto sopra evidenziato, si trasmette la documentazione presentata al fine della verifica di compatibilità regionale prevista dall’art. 7, c. 2, L.R. n. 09/2017.”.

Per quanto sopra:

considerato che con DD.DD. nn. 567 dell’08/11/2005, 76 del 10/04/2006, 246 del 22/09/2006 e 4 del 15/01/2007 il Settore Programmazione e Gestione Sanitaria dell’Assessorato alle Politiche della Salute aveva rilasciato alla Casa di Cura Città di Lecce Hospital l’accreditamento istituzionale, tra l’altro, per le seguenti discipline:

- n. 10 posti letto (d’ora innanzi PL) per CARDIOLOGIA;

- n. 6 PL per OCULISTICA;
- ...(omissis);
- n. 10 PL per CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE;
- n. 10 PL per NEUROCHIRURGIA;
- ...(omissis);
- n. 16 PL per ORTOPEDIA;
- ...(omissis);

considerato che la D.G.R. n. 1095 del 04/07/2017 (*“Modifica ed integrazione del Regolamento regionale n. 7/2017 e delle leggi di Stabilità 2016-2017. Approvazione pre-intese con le Case di Cura private accreditate”*) ha previsto per la citata casa di cura la seguente distribuzione di PL:

- ...(omissis);
- n. 19 PL per CARDIOLOGIA (di cui 15 accreditati e 4 autorizzati);
- n. 19 PL per CHIRURGIA GENERALE (di cui 10 accreditati e 9 autorizzati);
- n. 2 PL autorizzati per CHIRURGIA MAXILLO – FACCIALE;
- ...(omissis);
- n. 10 PL per NEUROCHIRURGIA;
- n. 3 PL per OCULISTICA (di cui 2 accreditati e 1 autorizzato);
- n. 20 PL per ORTOPEDIA (di cui 16 accreditati e 4 autorizzati);
- ...(omissis);

pertanto le discipline oggetto d’istanza, ossia OCULISTICA, CHIRURGIA GENERALE, ORTOPEDIA, NEUROCHIRURGIA, CARDIOLOGIA, CHIRURGIA

MAXILLO-FACCIALE, risultavano già autorizzate ex art. 14 co. 12 del R.R. n. 15/2020 e s.m.i. *“alla data di entrata in vigore del presente regolamento”* e la casa di cura non concorre *“alla determinazione del fabbisogno previsto ai fini dell’autorizzazione all’esercizio degli ambulatori chirurgici ...(omissis)”*;

considerato che con D.G.R. n. 919 del 03/07/2023 (*“Attuazione deliberazione di Giunta regionale n. 412 del 28/03/2023. Approvazione schema di Regolamento recante: “Modifica del Regolamento regionale n.14/2020 – Aggiornamento Rete ospedaliera ai sensi del D.M. n. 70/2015”...(omissis)”*) la Giunta Regionale ha approvato lo schema di regolamento dal quale risultano programmati, tra l’altro, per la casa di cura *Città di Lecce Hospital*:

Disciplina	PL accreditati	PL autorizzati	PL totali
Chirurgia generale	10	9	19
Oculistica	2	1	3
Ortopedia	16	0	16
Neurochirurgia	10	0	10
Cardiologia	15	4	19
Chirurgia maxillo-facciale	0	2	2

considerato che con atto dirigenziale n. 113 del 20/04/2023 la scrivente Sezione ha già espresso, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., parere favorevole alla richiesta di verifica di compatibilità pervenuta dal Comune di Lecce in relazione all’istanza di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione in ambulatorio chirurgico per la discipline di OCULISTICA, CHIRURGIA GENERALE, ORTOPEDIA, NEUROCHIRURGIA e CARDIOLOGIA presso la citata casa di cura *Città di Lecce Hospital* di cui è titolare la società *“Città di Lecce Hospital GVM Care & Research S.r.l.”*;

si propone di rilasciare parere di compatibilità favorevole, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., alla richiesta pervenuta dal Comune di Lecce in relazione all’istanza di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione in ambulatorio chirurgico di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.6.1. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e del R.R. n. 15/2020 e s.m.i presso la Casa di Cura *Città di Lecce Hospital* di cui è titolare la società *“Città di Lecce Hospital GVM Care & Research S.r.l.”*, P. IVA 01367410394, **sita in Lecce alla Via prov.le Lecce-Arnesano**

km 4 anche per la disciplina di **CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE**;
con le precisazioni che:

- il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi del sopra riportato art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e, in caso di mancato rilascio nei termini stabiliti, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per il rilascio della conseguente autorizzazione alla realizzazione; pertanto, scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, questa Sezione ne dichiarerà con apposita determinazione la decadenza, salvo la concessione di proroga, su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine, in caso di eventi oggettivi non imputabili alla volontà del soggetto interessato tali da impedire la realizzazione dell'attività nel termine di cui al comma 4, previa verifica della documentazione e valutata la compatibilità con la programmazione sanitaria;
- la società titolare è obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella relazione tecnico-descrittiva e nelle planimetrie allegate all'istanza di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione presentata al Comune di Taranto;
- successivamente al rilascio, da parte del Comune di Lecce, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura per la citata disciplina, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta dai legali rappresentanti della società alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di rilasciare parere di compatibilità favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., alla richiesta pervenuta dal Comune di Lecce in relazione all'istanza di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione in ambulatorio chirurgico di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e del R.R. n. 15/2020 e s.m.i presso la Casa di Cura **Città di Lecce Hospital** di cui è titolare la società "Città di Lecce Hospital GVM Care & Research S.r.l.", P. IVA 01367410394, **sita in Lecce alla Via prov.le Lecce-Arnesano km 4** anche per la disciplina di **CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE**;
con le precisazioni che:

- il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi del sopra riportato art. 7, comma 4 della L.R.

n. 9/2017 e ss.mm.ii., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e, in caso di mancato rilascio nei termini stabiliti, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per il rilascio della conseguente autorizzazione alla realizzazione; pertanto, scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, questa Sezione ne dichiarerà con apposita determinazione la decadenza, salvo la concessione di proroga, su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine, in caso di eventi oggettivi non imputabili alla volontà del soggetto interessato tali da impedire la realizzazione dell'attività nel termine di cui al comma 4, previa verifica della documentazione e valutata la compatibilità con la programmazione sanitaria;

- la società titolare è obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella relazione tecnico-descrittiva e nelle planimetrie allegate all'istanza di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione presentata al Comune di Taranto;
- successivamente al rilascio, da parte del Comune di Lecce, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura per la citata disciplina, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta dai legali rappresentanti della società alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale.

Di notificare il presente provvedimento:

- al legale rappresentante della società "Città di Lecce Hospital Gvm Care & Research S.r.l." con sede legale in Lecce, strada Prov.le per Arnesano km 4 (pec: gvm-cdl@legalmail.it);
- I Direttore Generale dell'ASL LE;
- al Sindaco del Comune di Lecce.

Il presente provvedimento:

- è stato elaborato attraverso la piattaforma "Cifra2", composto da pagine progressivamente numerate, firmato digitalmente e adottato in unico originale;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della Legge Regionale 15 giugno 2023, n. 18;
- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (ove disponibile);
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

Funzionario Amministrativo
Angelo Donato Attolico

E.Q. Autorizzazione e Accreditamento Strutture di Specialistica Ambulatoriale
Irene Vogiatzis

Il Dirigente ad interim del Servizio Accreditamento e Qualità
Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta
Mauro Nicastro